

Avv. Nicola Vignola
Via Alcide De Gasperi 26
72017 OSTUNI BR
avv.nicolavignola@pec.it
3398279644 fax 0831/1980068

Avv. Patrizio Asciano
Via Pier Delle Vigne 21
76121 BARLETTA

ORIGINALE

patrizio.asciano@pec.ordineavvocatitrani.it
tf. 0883/534240 fax 0883/532583

TRIBUNALE DI BARI-SEZIONE LAVORO

CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE
Ricorso ex art. 414 c.p.c. ~~CON CONTESTUALE ISTANZA~~

CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE
e richiesta di notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.
CON CONTESTUALE ISTANZA ex art. 700 CPC

Per la Sig.ra per Breglia Rosanna, nata a Barletta il 24.05.1974 (BRGRNN74E64A669N), e residente a Barletta alla via Chieffi F. 23, rappresenta e difesa dagli avv.ti Nicola Vignola (c.f. VGNNCL62L24G187Y) e Patrizio Asciano (c.f. SCNPRZ70T12G187U), ed elettivamente domiciliata presso gli stessi (studio legale avv. Giancarlo De Peppo in Bari alla via Cardassi, 79), in virtù di mandato in calce al presente atto. I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai seguenti indirizzi fax 0883/532583 o agli indirizzi di posta certificata avv.nicolavignola@pec.it - patrizio.asciano@pec.ordineavvocatitrani.it

- ricorrente-

contro

il MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., sedente per la carica in Roma al Viale Trastevere n. 76/a, C.F. 80255230585 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla Via Melo n. 97

- resistente-

nonché nei confronti

dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia-USR Puglia C.F. 80024770721 in persona del legale rappresentante p.t., sedente per la carica in Bari alla Via Sigismondo Castromediano n. 123, e domiciliato

1900
ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla
Via Melo n. 97

resistente-

nonché nei confronti

dell'**Ufficio Scolastico Regionale Puglia- Ambito Territoriale di USP
BARI**, C.F. 80020790723 in persona del legale rappresentante p.t.,
sedente per la carica in Bari alla Via via Re David n. 178/F, e
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con
sede in Bari alla Via Melo n. 97

-resistente-

e nei confronti

di **tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del
personale docente di ruolo della scuola primaria, anno
2016/2017** dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia- Ambito
Territoriale per la Provincia di Bari che, pertanto, sarebbero
pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

-potenziali resistenti-

**Per la disapplicazione, previa sospensione dell'elenco dei
trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria
che hanno ottenuto la mobilità territoriale e/o professionale
nell'ambito delle fasi B-C e D dei trasferimenti e passaggi di
questa provincia per l'a. sc. 2016/2017 dell'Ambito Territoriale
Provincia di Bari, pubblicato sull'Albo Pretorio on line1, con nota
Prot. 3899/1 del 29.07.2016.**

PREMESSO CHE

1) la ricorrente Breglia Rosanna, nata a Barletta il 24.05.1974, è docente a tempo indeterminato per posto di tipo comune per la classe di concorso EEEE (docente di scuola primaria);

2) la stessa è stata assunta a tempo indeterminato in data 30/11/2015 (con decorrenza giuridica in data 01.09.2015), con il piano straordinario di assunzione fase C¹ da GAE, nella provincia di Bari. In servizio per l'a.s. 2015/2016 nella provincia di Barletta Andria Trani (doc. n. 1);

3) l'art.1 comma 108, della legge n.107/2015² ha previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016, al personale assunto ai sensi dal comma 96 della legge 107/2015³, da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente.

¹ Il piano assunzioni per il 2015/2016, previsto dalla legge 107/2015 è articolato in quattro fasi: Zero, A, B, C.

Per quanto riguarda la fase C prevede la copertura di posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dalla citata legge. Alla fase Zero partecipano i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra. Alla fase A partecipano gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015, nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012. Alla fase B partecipano gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015, nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012, che non hanno avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti (Zero ed A).

² "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

³ Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella

4) la procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata (articolo 6 CCNI Mobilità del 08/04/2016), è stata suddivisa in quattro fasi⁴.

Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

⁴ ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

5) l'istante ha partecipato alla fase "C"⁵ delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, in ambito nazionale su posto comune, in base alle prescrizioni previste dalla Legge 107/2015, dall'O.M. n. 241/2016 e dal CCNI sulla mobilità 08.04.2016 per ottenere la sede definitiva su una scuola, ovvero in un "Ambito" territoriale ricomprendente più scuole sullo stesso Comune, ovvero su Comuni diversi inseriti in tale "Ambito" (doc. n. 2 pagina 6).

AMBITI	
NUMERO D'ORDINE	AMBITO
1	PUGLIA AMBITO 0009
2	PUGLIA AMBITO 0008
3	PUGLIA AMBITO 0003
4	PUGLIA AMBITO 0010
5	PUGLIA AMBITO 0001
6	PUGLIA AMBITO 0002
7	PUGLIA AMBITO 0005
8	PUGLIA AMBITO 0013
9	PUGLIA AMBITO 0007
10	PUGLIA AMBITO 0006
11	PUGLIA AMBITO 0004

6) la ricorrente ha espresso la preferenza per l'attribuzione dell'Ambito 0009 e, in via residuale, per le province limitrofe secondo l'ordine di preferenza di ambiti come da estratto ut supra indicato.

7) in considerazione delle proprie esperienze professionali, didattiche, formative, nonché per i titoli di servizio, alla ricorrente sono state attribuiti 42 punti di punteggio base e 6 punti di punteggio

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30

⁵ Sono i docenti assunti da graduatorie permanenti, i quali partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali.

aggiuntivo per il Comune di ricongiungimento familiare, secondo le tabelle annesse a tale norma (doc. n. 3 pagina 1);

8) in data 29 luglio 2016, il MIUR ha disposto l'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio scolastico periferico ha pubblicato il relativo Decreto con il Bollettino che elenca i nominativi dei docenti

PUNTEGGIO	
Punteggio Base	42.0
Punteggio aggiuntivo su sostegno	0.0
Punteggio aggiuntivo per il comune rincongiungimento	6.0
Punteggio aggiuntivo per il comune assistenza figlio	0.0

assegnati al proprio territorio provinciale, con i relativi punteggi attribuiti e che, per la provincia di Bari, riporta il prot. n. 3899/1 del 29 luglio 2016 (vedi doc. n.7);

9) dall'esame di tale atto, si evince che la ricorrente non risulta inclusa nell'elenco e per di più, nell'assegnazione del 1° ambito richiesto, ossia Puglia Ambito 0009, è stata superata, nonostante il suo punteggio base sia pari a 42 e quello relativo al comune inserito nell'ambito predetto pari a 48 (42+6), da vari docenti con punteggio inferiore per il primo Ambito richiesto in ordine di preferenza, ma anche per tutti gli altri Ambiti richiesti;

10) di contro, la Breglia ha ottenuto l'Ambito 0022, peraltro non richiesto, con punti 42 (doc. n. 4 email del 29/07/2016 e 4 bis email del 24/08/16);

11) la circostanza è indubbiamente il risultato degli errori del tristemente famoso "algoritmo" che ha elaborato i trasferimenti e che, come riportato dai principali organi di stampa nazionali e dalle riviste specializzate, ha ingenerato numerose anomalie. Per tale ragione i

sindacati nazionali hanno richiesto al Miur il codice sorgente dell'algoritmo che, allo stato, ha provocato più di 5000 errori⁶.

12) In data 12/08/2016 la ricorrente, ritenendo di dover evidenziare tale anomalia e in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico previsto al 01/9/2016, ha presentato la seguente "Richiesta di Tentativo di Conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29.11.2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito a domanda di mobilità per l' A.S. 2016/2017", per le motivazioni ivi riportate che di seguito integralmente si trascrive

12 AGOSTO 2016

Al Dirigente dell'Ufficio territoriale di BARI Via RE DAVID 178/F 71100 BARI

RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 135 DEL CCNL DEL 29 NOVEMBRE 2007 AVVERSO GLI ESITI DELLA MOBILITA' PER L'A.S. 2016/17 SCUOLA Primaria PUBBLICATI IL 29/07/2016 FASE C

La sottoscritta Breglia Rosanna Nata Barletta il 24/05/1974 Cod.fiscale BRGRNN74E64A669N Docente a T.I. della scuola/Primaria Tipo posto COMUNE Classe di concorso EEEE Assunta in ruolo con decorrenza economica il 30/11/2015 e giuridica il 1/9/2015 con il piano straordinario di assunzioni fase C da GAE nella Provincia di BARI In servizio per l'A.S. 2015/16 nella Provincia di Barletta

ESPONE QUANTO SEGUE

⁶ "E' attacco frontale dei sindacati contro il Miur sull'algoritmo elaborato e utilizzato da Viale Trastevere per le operazioni di trasferimento e collocamento in cattedra dei docenti. Dalla Uil e dalla Gilda degli insegnanti partono bordate polemiche anche dopo aver ricevuto la documentazione sull'algoritmo, più volte richiesta. «Abbiamo avuto i dati sull'algoritmo - mette in evidenza Pino Turi, segretario generale della Uil scuola - ne verificheremo la correttezza. Gli effetti sono sicuramente quelli di un programma sbagliato...anche la descrizione dell'algoritmo appare lacunosa perché mancano tutte le condizioni previste dal CCNI sulla mobilità che hanno provocato i numerosi errori segnalati dai docenti."A questo punto - conclude Di Meglio - proseguiremo rivolgendoci alla magistratura per ottenere l'algoritmo utilizzato dal Miur per la procedura della mobilità. " Il Sole 54 ore on line 16/09/2016"

Chiede che vengano riviste le posizioni dei seguenti colleghi che, con minor punteggio rispetto al suo (42 + 6 ricongiungimento), nella medesima fase della mobilità, hanno ottenuto gli ambiti da lei rivendicati:

- ° ALBANESE ANNA 2/12/72 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0001
- ° ALBINO FELICIA 1/08/1970 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- ° ALEMANNI MARIA 07/09/72 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- ° ANGIONE ANTONIA 19/07/67 PUNTI 36 PUGLIA AMBITO 0001
- ° ANNESE MARIA CRISTINA 11/04/77 PUNTI 12 PUGLIA AMBITO 0001
- ° ARMAGNO VITTORIA 17/09/72 PUNTI 15 PUGLIA AMBITO 0001
- ° BAVARO MADDALENA 20/11/75 PUNTI 34 PUGLIA AMBITO 0002
- ° BELLISARIO ROSA 20/07/67 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- ° BIASI MARGHERITA 07/10/61 PUNTI 12 PUGLIA AMBITO 0001
- ° BITETTO CARMELA ANTONIA 10/04/64 PUNTI 33 PUGLIA AMBITO 0002
- ° BOVENGA LUANA 13/08/83 PUNTI 19 PUGLIA AMBITO 0001
- ° BRUNA MARIA ANTONIETTA 23/04/75 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0005
- ° BUFANO CARMELA 19/08/75 PUNTI 0 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CACCAVO MARIANTONIA 07/11/66 PUNTI 41 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CALO' IRENE 28/06/74 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CAMPANELLA SIMONA 13/74/75 PUNTI 35 PUGLIA AMBITO 0002
- ° CAPODIFERRO ANNA MARIA 06/07/76 PUNTI 42 PUGLIA AMBITO 0005
- ° CAPORUSSO VENTURINA 13/11/71 PUNTI 35 PUGLIA AMBITO 0005
- ° CARBONE NICOLETTA 22/04/76 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CARBONE ROSA 11/06/75 PUNTI 13 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CARBOTTA LUCIANA 05/03/70 PUNTI 36 PUGLIA AMBITO 0002
- ° CARELLA ROSA 12/10/59 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0001

- ° CARLUCCI GIUSEPPINA 09/09/81 PUNTI 25 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CARLUCCI ANTONELLA 21/05/73 PUNTI 41 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CARPARELLI ANNARITA 26/01/78 PUNTI 24 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CARUCCI ANNA 22/01/79 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0007
- ° CASALINO MARIA RAFFAELLA 24/08/63 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0004
- ° CASAMASSIMA ROSA 04/07/78 PUNTI 24 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CASTELLANA ANTONELLA ANNA 22/10/64 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CATERINA ANGELA MARIA 13/05/66 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CELLAMARE TERESA 06/03/1967 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO punti 0004
- ° CHIARULLI LOREDANA 28/03/83 PUNTI 23 PUGLIA 0001
- ° CHINELLATO IOLANDA 29/06/75 PUNTI 29 PUGLIA AMBITO 0005
- ° CIANCIOLA VINCENZA ANNA 06/03/63 PUNTI 15 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CIACIOTTA LAURA 24/02/79 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CIACIOTTA ANTONIA 15/03/70 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CILIBERTI VINVENZA 08/04/66 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0008
- ° CILLIS ANTONIA 27/10 69 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- ° CIOCE CATERINA 01/01/66 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- ° COLAFIGLIO ANNA 07/07/77 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO 0004
- ° COLANGELO DOMENICA 31/08/76 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0001
- ° COLONNA ROSA 15/07/75 PUNTI 24 PUGLIA AMBITO 0004
- ° COLUMELLA ANTONIA 20/04/74 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0008
- ° CONVERSANO GIACOMO 15/03/59 PUNTI 18 PUGLIA 0001
- ° CORSINI TIZIANA 12/01/66 PUNTI 15 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DACHILLE MARIA 17/06/69 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DE CESARE VINCENZA 22/07/72 PUNTI 23 PUGLIA AMBITO 0001

- ° DE DONATO MARIA 01/12/72 PUNTI 15 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DE FILIPPIS ANNA MARISA 03/10/69 PUNTI 24 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DE PALMA GIUSEPPINA 10/11/70 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DE PALMA PINA 09/03/1977 PUNTI 33 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DELL'ENDICE VINCENZA 02/06/1976 PUNTI 24 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DELL'ORCO CONCETTA IMMACOLATA 09/08/1968 PUNTI 33 PUGLIA AMBITO
0005
- ° DEMITA TIZIANA 20/01/1973 PUNTI 31 PUGLIA AMBITO 0002
- ° DEROBERTIS VINCENZA MARIA 24/02/1976 PUNTI 20 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DI FAZIO MADDALENA 23/06/1973 PUNTI 31 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DI FEO GRAZIA 20/12/1968 PUNTI 37 PUGLIA AMBITO 0008
- ° DI FONSO FRANCESCA 15/12/1973 PUNTI 0 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DI FONSO MARIA TERESA 04/11/1977 PUNTI 33 PUGLIA AMBITO 0005
- ° DI GRUMO ROSALBA 18/06/1966 PUNTI 42 PUGLIA AMBITO 0008
- ° DI LIDDO ISABELLA 19/09/1976 PUNTI 10 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DI MAURO VITA ROSANNA 01/01/1969 PUNTI 24 PUGLIA AMBITO 0005
- ° DI SCHIENA MARIA 21/03/1975 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0008
- ° DI ZANNI ROSA ANNA 17/10/1967 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DIBITONTO RUGGIERO 20/03/1981 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0001
- ° DONATIELLO STEFANIA MARIA 14/03/1977 PUNTI 29 PUGLIA AMBITO 0001
- ° ERRIQUEZ MARIALUIGIA 16/06/1979 PUNTI 40 PUGLIA AMBITO 0009
- ° ERRIQUEZ PAOLA 18/10/1963 PUNTI 12 PUGLIA AMBITO 0001
- ° FARETRA GIUSEPPE 09/11/1969 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO 0001
- ° FEDELE FRANCESCA 22/12/1981 PUNTI 12 PUGLIA AMBITO 0001



- ° FICCO BALSAMO CANTATO CRESCENZA 15/06/1966 PUNTI 4 PUGLIA AMBITO 0001
- ° FILOMENA EUGENIA 04/05/1965 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0001
- ° FIORE MONICA 17/07/1981 PUNTI 10 PUGLIA AMBITO 0001
- ° FOLLONE GIUSEPPINA 30/06/1964 PUNTI 12 PUGLIA AMBITO 0001
- ° FURIO BETTI 04/03/1977 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0001
- ° GAROFALO ANNALISA 29/04/1973 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO 0001
- ° GAROFALO VINCENZA 16/03/1971 PUNTI 15 PUGLIA AMBITO 0001
- ° GAUDIANO MARIA 30/08/1975 PUNTI 35 PUGLIA AMBITO 0001
- ° GERMINARIO MARIA SILVANA 26/05/1974 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0005
- ° GIULIANELLI ANNUNZIATA 18/01/1962 PUNTI 40 PUGLIA AMBITO 0001
- ° GIUSTINIANI MIRIAM 03/10/1975 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0006
- ° GRAMEGNA LEONARDA 22/09/1961 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0001
- ° GRANDOLFO CATERINA 29/05/1977 PUNTI 23 PUGLIA AMBITO 0001
- ° GRAVINA CHIARA 05/09/1956 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0001
- ° GUASTAMACCHIA MARIA 19/10/1965 PUNTI 25 PUGLIA AMBITO 0001
- ° IAFFALDANO CRESCENZA 19/07/1974 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0005
- ° ISERNIO MARIA GRAZIA 07/09/1963 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0001
- ° IULA TERESA 14/03/1967 PUNTI 15 PUGLIA AMBITO 0005
- ° LA FORGIA ANGELA 27/10/1966 PUNTI 15 PUGLIA AMBITO 0001
- ° LA TEGOLA ISABELLA 06/11/1973 PUNTI 36 PUGLIA AMBITO 0001
- ° LABELLARTE MARISTELLA 23/03/1969 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0005
- ° LACALAPRICE ROSA 07/02/1974 PUNTI 11 PUGLIA AMBITO 0001
- ° LAMACCHIA MARIA MARGHERITA 27/01/1971 PUNTI 6 PUGLIA AMBITO 0001
- ° LARAGIONE MARIA 09/07/1983 PUNTI 0 PUGLIA AMBITO 0001

- LASTELLA MARIA 13/08/1970 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO 0009
- LAUTA ANNA 09/07/1965 PUNTI 33 PUGLIA AMBITO 0002
- LENOCI ELISABETTA 28/06/1977 PUNTI 29 PUGLIA AMBITO 0005
- LOGRIECO ROSA PATRIZIA RITA 11/03/1962 PUNTI 19 PUGLIA AMBITO 0001
- LONGO ANGELA 18/08/1974 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- LOPERFIDO DANIELA 07/05/1970 PUNTI 25 PUGLIA AMBITO 0001
- LORE' STELLA 21/07/1975 PUNTI 37 PUGLIA AMBITO 0001
- LORUSSO GIOVANNA 14/02/1965 PUNTI 9 PUGLIA AMBITO 0001
- MANCINI NUNZIATINA 07/09/1961 PUNTI 23 PUGLIA AMBITO 0004
- MARCOGIUSEPPE LUIGINA 19/06/1970 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO 0004
- MARCUCCI RAFFAELE 21/07/1976 PUNTI 17 PUGLIA AMBITO 0001
- MARROCCOLI LUIGIA 16/05/1974 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0004
- MARSANO DANIELA 08/09/1976 PUNTI 34 PUGLIA AMBITO 0001
- MARTINO GRAZIANA 15/10/1980 PUNTI 25 PUGLIA AMBITO 0001
- MASTROROCCO ROSANNA 06/11/1980 PUNTI 26 PUGLIA AMBITO 0005
- MELIOTA GIUSEPPINA 08/05/1976 PUNTI 37 PUGLIA AMBITO 0006
- MIGAILO MARIANGELA 18/07/1978 PUNTI 23 PUGLIA AMBITO 0007
- MINOIA ANGELA 24/09/1980 PUNTI 33 PUGLIA AMBITO 0001
- MINUTILLO CATERINA 11/04/1975 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- MISCIAGNA LAURA 25/06/1959 PUNTI 42 PUGLIA AMBITO 0002
- MONOPOLI VINCENZA 22/01/1972 PUNTI 33 PUGLIA AMBITO 0002
- MORETTI FILOMENA 27/03/1971 PUNTI 42 PUGLIA AMBITO 0004
- MOROLLA NUNZIA GIACOMA 25/03/1971 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0002
- MUROLO ANTONIA 25/09/1968 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO 0001
- MUSCHITELLI DOMENICA 26/05/1969 PUNTI 12 PUGLIA AMBITO 0001

- ° MUSCI ANTONELLA 14/04/1978 PUNTI 22 PUGLIA AMBITO 0005
- ° NATALE DOMENICA 24/05/1968 PUNTI 40 PUGLIA AMBITO 0005
- ° NAVARRA ANGELA 03/12/1973 PUNTI 29 PUGLIA AMBITO 0005
- ° NUZZO MIRELLA 29/12/1970 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0001
- ° PAGANO ARMANDO 02/10/1961 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0004
- ° PALERMO MARIA ANTONIETTA 01/02/1955 PUNTI 15 PUGLIA AMBITO 0001
- ° PALERMO VINCENZA 04/07/1963 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0004
- ° PANZARINO MARIA SANTA 20/12/1967 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0002
- ° PAPPALARDI MARIA DOMENICA 14/10/1980 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0004
- ° PELUSO ANGELICA 29/01/1967 PUNTI 29 PUGLIA AMBITO 0008
- ° PERRI CONCETTA 16/06/1980 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0001
- ° PICA GIOVANNA 10/12/1963 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0001
- ° PICERNO LUCIANA 02/09/1973 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0004
- ° PIGNATARO GIUSEPPINA 30/09/1974 PUNTI 23 PUGLIA AMBITO 0001
- ° PISCITELLI VINCENZA 16/01/1960 PUNTI 3 PUGLIA AMBITO 0001
- ° PLANTONE ANGELA 03/08/1976 PUNTI 41 PUGLIA AMBITO 0005
- ° POLACCO MARIANGELA 05/07/1963 PUNTI 40 PUGLIA AMBITO 0001
- ° PONTRANDOLFO GRAZIA 10/09/1967 PUNTI 25 PUGLIA ABITO 0004
- ° PORFIDO GIUSEPPINA 12/02/1979 PUNTI 25 PUGLIA AMBITO 0005
- ° PRASTI ROSSANA 17/09/1967 PUNTI 42 PUGLIA AMBITO 0008
- ° PRIORE LAURA 24/02/1975 PUNTI 34 PUGLIA AMBITO 0002
- ° PROSCIA CATERINA 29/01/1963 PUNTI 31 PUGLIA ABITO 0001
- ° PURGATORIO NUNZIATINA 19/10/1958 PUNTI 24 PUGLIA AMBITO 0001
- ° PUZZIFERRI GIACOMINA 05/06/1967 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0004
- ° VULPIS CHIARA 27/09/1969 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO 0001

- VOLPE PATRIZIA 13/05/1975 PUNTI 31 PUGLIA AMBITO 0001
- VICENTI ANGELA 22/12/1978 PUNTI 41 PUGLIA AMBITO 0004
- VENTURA ANNA 03/02/1963 PUNTI 30 PUGLIA AMBITO 0004
- VENTURA CHIARA 08/04/1965 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0004
- UNGARO FLAVIA 18/07/1982 PUNTI 38 PUGLIA AMBITO 0008
- TURTURRO PATRIZIA 29/03/1970 PUNTI 35 PUGLIA AMBITO 0001
- TRIPODI DONATELLA 18/07/1968 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0001
- TRENTADUE CONCETTA 03/11/1973 PUNTI 36 PUGLIA AMBITO 0001
- TOSCANO VITA 23/07/1960 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- TEVERE IOLANDA 03/12/1962 PUNTI 39 PUGLIA AMBITO 0001
- TEMPESTA ROSANNA 29/03/1973 PUNTI 34 PUGLIA AMBITO 0001
- TEDONE FRANCESCA 03/09/1964 PUNTI 33 PUGLIA AMBITO 0001
- SICOLO MARIA ROSARIA 27/08/1983 PUNTI 6 PUGLIA AMBITO 0001
- SGOBBA CATERINA 19/09/1975 PUNTI 42 PUGLIA AMBITO 0005
- SCOLAMACCHIA SERAFINA 18/04/1972 PUNTI 42 PUGLIA AMBITO 0008
- SCHIAVONE CHIARA 17/03/1962 PUNTI 25 PUGLIA AMBITO 0001
- SATALINO ANTONIA 10/06/1968 PUNTI 354 PUGLIA AMBITO 0001
- SARDONE MARGHERITA 05/12/1969 PUNTI 33 PUGLIA AMBITO 0002
- SALVEMINI ISABELLA 01/01/1963 PUNTI 21 PUGLIA AMBITO 0001
- SABATO PAOLA 08/12/1972 PUNTI 38 PUGLIA AMBITO 0005
- RUGGIERO CARLA 24/09/1975 PUNTI 22 PUGLIA AMBITO 0001
- ROBERTINO MARIA 10/02/1958 PUNTI 18 PUGLIA AMBITO 0004
- RIZZITELLI CONCETTA 11/05/1979 PUNTI 32 PUGLIA AMBITO 0010
- RIZZI GRAZIA 09/04/1972 PUNTI 37 PUGLIA AMBITO 0002
- RICCIARDI ANGELA 24/05/1980 PUNTI 11 PUGLIA AMBITO 0001

° RAMAGLIA ANTONELLA 02/03/1968 PUNTI 36 PUGLIA AMBITO 0006

° RAIMONDI ANNA MARIA 21/11/1968 PUNTI 27 PUGLIA AMBITO 0001

° RAGONE GRAZIA 12/09/1979 PUNTI 12 PUGLIA AMBITO 0001

° RAGONE MADDALENA 27/01/1967 PUNTI 37 PUGLIA AMBITO 0004

° QUATRARO MICHELA 19/09/1977 PUNTI 29 PUGLIA AMBITO 0005

TUTTO CIO' PREMESSO, CHIEDE

che venga esperito il tentativo di conciliazione per ottenere la titolarità sull'Ambito Territoriale di -0009 -0010 -0008 -0007 -0006 -0005 -0004 -0003 -0002 -0001

Le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate al seguente indirizzo: nome ...Rosanna Breglia.... Indirizzo ...via

*Chieffi, 23.....76121 BARLETTA (BT)..... e-mail
rosanna.breglia74@gmail.com..... Tel. ...3478737106 ...*

Firma dell'interessato Rosanna Breglia

DELEGA A PATROCINIO

Il sottoscritto/a delega a patrocinio il Segretario Provinciale e legale rappresentante della CISL Scuola di BAT, o suo delegato, al quale conferisce mandato pieno a patrocinio.

Le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione devono essere inviate al seguente indirizzo: nome dell'interessato ... Indirizzo ... e-mail Tel. ...oppure CISL Scuola - Segreteria Provinciale di BAT. Via ...LIBERTA', 59 Città ...76121 - BARLETTA..... Mail ... cislscuola_foggia@cisl.it e francesco.basile@cisl.it
! 8

Tel. 0883 332864 e 348 9160029 ...

Firma dell'interessato

Rosanna Breglia

(1)Ufficio che ha gestito la domanda di trasferimento

(2)Ordine di scuola al quale si riferisce il movimento contestato (3)Indicare la Fase del movimento contestato (B1, B2, B3, C, D)

(4) Indicare l'ambito territoriale legittimamente richiesto ovvero la scuola per le Fasi B1 e B2 (doc. n.5)

13) Nelle more, la ricorrente, chiedeva l'assegnazione provvisoria nell'Ambito territoriale per la Provincia di Bari (doc. n.6). La richiesta veniva accolta e la docente Breglia, veniva assegnata al plesso "C. Collodi" (codice meccanografico BAEE81902X) dell'Istituto Comprensivo "C. Perone - C. Levi" di Bari. Sicchè, attualmente, la sede di servizio della docente è Bari (doc. n.6-6bis - provv. di ass.).

Alla luce del mancato accoglimento dell' istanza sopra esposta per il silenzio ed inadempimento degli Uffici del MIUR, Breglia Rosanna, propone ricorso per i seguenti motivi in

FATTO E DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

A.1 Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

L'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione, come si evince dal contratto stipulato. In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato, che il datore di lavoro pattuisce con il lavoratore.

Il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella

premessa, ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente, trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola. Pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo, perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento), per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità, interna ed esterna, ai comparti del pubblico impiego. Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente), secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "richiesta" (all'inserimento in graduatoria), i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata, sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate), rappresenta una posizione di "diritto soggettivo" a veder riconosciuto il possesso del valido requisito previsto dalla legge. A tal proposito, recentemente, il Consiglio di Stato con alcune

sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando oggetto dell'impugnativa sia la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria.". (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *"la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati."*

Per completezza, si trascrivono le altre pronunce espresse in merito:

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014: "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali"(Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).



- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2011, n. 3032 su regolamento preventivo di giurisdizione proposto all'interno del ricorso instaurato dinanzi al TAR Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell'annullamento del D.M. 42 del 2009 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento; la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11 pronunciata nell'ambito del ricorso che aveva dato origine alla sentenza della sezione n. 5689 del 2009, dichiarativa del difetto di giurisdizione del TAR. In queste pronunce la Cassazione ripropone i principi di cui alla sentenza n. 3399 del 2008 e che cioè "La giurisdizione amministrativa, invocata dagli attuali controricorrenti nel giudizio dinanzi al TAR Lazio, si applica — ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.", mentre non è tale "la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento" e che "riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti."

- Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014

"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità

e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa, ad oggetto, la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)".

- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014 "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione";

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del *petitum formale*, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione IH bis, n. 5376/2013)".

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso, la istante con rapporto di lavoro in essere poiché già dipendente dal MIUR, chiede il rispetto della legge e del CCNI sulla mobilità e l'attribuzione della sede di servizio nell'Ambito territoriale Puglia 0009 (o dagli altri ambiti richiesti nell'ordine di preferenza) dal quale è stata inopinatamente esclusa, lamentando la lesione di un diritto soggettivo.

A.2 Sulla competenza territoriale

Per scrupolo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa *de qua*, in quanto Bari, dopo l'ottenimento dell'assegnazione provvisoria plesso "C. Collodi" (codice meccanografico BAEE81902X) dell'Istituto Comprensivo "C. Perone - C. Levi", la sede di servizio dell'odierna ricorrente, giusto l'articolo 413 comma 5 c.p.c., che individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Si cita in proposito la Cassazione Civ. sez. Lav., n.21562 del 15/10/2007 laddove chiarisce che per: "*ufficio al quale il dipendente è addetto* deve intendersi **la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni** e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ., sez. lav. , n. 15344 dello 07/08/2004, **di garantire**

il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria.

Lo stesso principio, sia pure in altri termini, è evincibile dalla recente ordinanza della Suprema Corte, n.10449 del 22 maggio 2015, laddove si stabilisce che, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. L'ordinanza individua la competenza territoriale nel rapporto di lavoro in essere, ossia, nel caso di specie, Bari. Ciò poiché, con l'assegnazione provvisoria, il rapporto di lavoro, si ripete, è instaurato tra la ricorrente e la scuola "C. Collodi" con sede a Bari.

NEL MERITO

B. FUMUS BONI IURIS

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito. La legge, difatti, permette, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento sull'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 co. D. Lgs. 297/1994).

Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, ha operato come se tali disposizioni non esistessero. Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e

destituito di qual si voglia fondamento, fattuale e giuridico. Tanto si deduce per diversi

MOTIVI

B 1.1 Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 della Costituzione- Illegittimità derivata - disparità di trattamento; violazione di legge. Violazione dell'articolo 1 comma 108 della legge n. 107/2015 (art. 6 del CCNI sulla mobilità - art.9 commi 10 e 17 O.M. 08/04/2016); violazione dell'articolo 28 comma 1 D.P.R. n.487/1994; Illegittimità derivata, eccesso di potere - contraddittorietà - irragionevolezza - illogicità manifesta - lesione del legittimo affidamento.

Pur con i limiti di una rappresentazione delle proprie ragioni che abbia il pregio della compiutezza, atteso che il MIUR non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione della ricorrente in una sede tanto lontana dal suo luogo di residenza, sede peraltro mai richiesta, si osserva ed eccepisce quanto segue.

Il provvedimento adottato dalla P.A. appare *ictu oculi* lesivo dei diritti della ricorrente e posto in essere in totale spregio della normativa richiamata.

E' un fatto che numerosi candidati, pur con punteggio inferiore rispetto alla docente Breglia hanno avuto, all'esito della procedura di mobilità, una sede più favorevole rispetto a quest'ultima⁷.

A mero titolo esemplificativo si citano le candidate:

Erriquez Marialuigia 16/06/1979 punti 40 Puglia Ambito 0009 (documento n. 7 pagina 29);

⁷ L'anomalia è stata denunciata all'Amministrazione Scolastica nella richiesta di tentativo di conciliazione laddove sono stati elencati tutti i docenti che rispetto alla ricorrente hanno un punteggio inferiore e, pur in assenza di titoli di precedenza, hanno ottenuto una sede migliore.

***Peluso Angelica 29/01/1967 punti 29 Ambito 0008
(documento n. 7 pagina 29);***

***Ciliberti Vincenza 08/04/1966 punti 39 Ambito 0008
(documento n. 7 pagina 32);***

***Columella Antonio 20/04/1974 punti 39 Ambito 0008
(documento 7 pagina 33);***

***Di Feo Grazia 20/12/1968 punti 37 Ambito 0008
(doc. n. 7 pagina 37);***

***Di Schiena Maria 21/03/1975 punti 39 Ambito 0008
(doc. n. 7 pagina 41);***

***Piscitelli Vincenza 16/01/1960 punti 3 Ambito 0001
(doc. n. 7 pagina 57);***

***Ricciardi Angela 24/05/1980 punti 11 Ambito 0001
(doc. n. 7 pagina 58).***

Tanto solo per limitarsi all'Ambito Puglia 009 e 0008, poiché l'elenco diventa lunghissimo per gli altri Ambiti richiesti dalla ricorrente secondo l'ordine di preferenza.

L'anomalia si rileva da un esame neppure particolarmente approfondito della tabella allegata, estratta dal bollettino dei trasferimenti pubblicato dal MIUR relativi all'anno scolastico 2016/2017 per la Provincia di Bari (doc. n.7). Dalla tabella si evince che, per la medesima classe di concorso EEEE (docente di scuola primaria) vi sono almeno i 2 nominativi dei candidati che, pur con punteggio deteriore rispetto alla ricorrente e senza alcun titolo di precedenza, sono risultati incomprensibilmente assegnatari di una sede più favorevole.

E' evidente che la circostanza è il risultato di una serie di errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione delle operazioni di mobilità.

La violazione di legge rinviene dal fatto che la **procedura adottata** dal sistema informatico ed il consequenziale, *ab origine*, viziato provvedimento amministrativo, **violano la disposizione di cui all'articolo 1 comma 108 della legge n. 107/2015, dall' art. 6 del CCNI sulla mobilità, dagli art. 9 commi 10 e 17 O.M. 08/04/2016 dal contratto** integrativo sulla mobilità, sul rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze, assegnando ad ogni aspirante la prima sede/ambito libero al proprio turno (sulla base delle fasi, del punteggio e delle precedenza e delle tipologie di posto per i quali aveva titolo).

Le denunciate anomalie hanno comportato una percentuale elevatissima di errori che il Ministro Giannini, in un'interrogazione parlamentare, ha ammesso esserci state, ma le ha quantificate in un 2,5%, mentre le OO.SS. hanno rilevato essere il 16,7%. Si tratta, anche solo a voler prendere per buoni i dati forniti dal MIUR, comunque di percentuali che avrebbero dovuto indurre il Ministero a rivedere le proprie posizioni di chiusura totale, poiché dietro ogni errore ci sono persone che stanno vivendo un disagio reale.

L'illegittimità delle operazioni effettuate dall'Amministrazione ha comportato:

a) il mancato rispetto delle fasi⁸;

⁸ Su numerosi ambiti (e non è possibile sapere se è accaduto ovunque perché molti uffici non hanno indicato nei prospetti pubblicati la fase di appartenenza) risultano trasferimenti di docenti di fasi successive pur essendoci docenti di fasi precedenti non soddisfatti: avevano chiesto quegli ambiti e non hanno ottenuto il trasferimento o l'hanno ottenuto in ambiti successivi rispetto all'ordine indicato. A titolo di esempio:

- per la scuola primaria (sostegno psicofisici) si segnalano gli ambiti di Catania Sicilia 6 e Sicilia 9, di Siracusa Sicilia 26 e di Messina Sicilia 13, nei quali risultano trasferiti docenti che partecipavano alla successiva fase D, con docenti di fase B1 (che avevano indicato quegli ambiti) non soddisfatti e docenti di fase C (che avevano indicato quegli ambiti tra i primi) trasferiti fuori regione (**fonte FLC CGIL**) <http://www.flcgit.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-ecco-gli-errori-nei-trasferimenti-che-il-miur-nega.flc>.

b) che sono residuati posti rimasti negli ambiti e docenti non soddisfatti rispetto alle sedi richieste⁹;

c) errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto di sostegno¹⁰;

d) l'errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto¹¹;

⁹ Al termine delle operazioni di mobilità per infanzia e primaria il Ministero ha fornito il quadro dei posti rimasti liberi dopo la mobilità per ambito, provincia e regione. Abbiamo sottratto da tali posti quelli destinati ai docenti trasferiti su ogni singolo ambito che saranno assegnati a una di tali sedi. La differenza ottenuta ci fornisce i posti non occupati nei singoli ambiti. Abbiamo rilevato che in numerosi ambiti restano posti liberi, ma docenti che avevano chiesto quell'ambito non risultano trasferiti o risultano trasferiti su altro ambito (indicato successivamente nelle preferenze). **Questo dimostra che ci sono stati errori nella procedura.** Di seguito alcuni esempi:

- per la scuola dell'infanzia segnaliamo l'ambito 14 della Campania (Napoli) nel quale sono rimasti ben 32 posti e risultano non soddisfatte le richieste di numerosi docenti che avevano chiesto quell'ambito (di cui abbiamo i dati verificati).
- per la scuola primaria (sostegno psicofisici) segnaliamo che nell'ambito Campania 14 sono rimasti 25 posti e nell'ambito Campania 15, 7 posti e risultano non soddisfatte le richieste di numerosi docenti che avevano chiesto quegli ambiti (di cui abbiamo i dati verificati).
- per la scuola primaria (posto comune) in Emilia Romagna 11 sono residuati (dopo aver sottratto i docenti assegnati all'ambito) ben 61 posti comuni e risultano trasferiti su ambiti indicati successivamente a tale ambito numerosi docenti di fase C.
- per la scuola primaria nell'ambito Emilia Romagna 5 è rimasto libero un posto comune (dopo aver sottratto i docenti assegnati all'ambito) nell'ambito Emilia Romagna 6 sono rimasti liberi ben 19 posti comuni (dopo aver sottratto i docenti assegnati all'ambito). nell'ambito Marche 8 è rimasto libero un posto di lingua. Una docente che aveva indicato tali ambiti tra i primi risulta trasferita a Gorizia Friuli.4 che era indicato successivamente agli ambiti dove sono rimasti posti.
- per la scuola primaria una docente, fase C punti 41 è stata trasferita a Como (Lombardia 11). Nella domanda aveva indicato come primi ambiti quelli di Modena (Emilia Romagna 9, 10 e 11). In Emilia Romagna 11 sono residuati (dopo aver sottratto i docenti assegnati all'ambito), ben 61 posti comuni **(fonte FLC CGIL) <http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-ecco-gli-errori-nei-trasferimenti-che-il-miur-nega.flc>.**

¹⁰ Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto di sostegno (psicofisici, udito, vista, speciali) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), è stato assegnato ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili.

A titolo di esempio:

- Una docente punti 38, aveva indicato come primi gli ambiti Puglia 22 e Puglia 23. Aveva indicato come ordine 1) psicofisici, 2) udito, 3) vista. Ha ottenuto Emilia Romagna 15 (133° scelta). Sull'ambito Puglia 23 risulta trasferita altra docente con punti 14 e senza precedenza (sostegno minorati udito).
- Una docente punti 32, aveva indicato come primi gli ambiti Puglia 21 e Puglia 23. Aveva indicato come ordine 1) psicofisici, 2) udito, 3) vista. Ha ottenuto Lombardia (28° scelta). Sull'ambito Puglia 23 risulta trasferita altra docente con punti 14 e senza precedenza (sostegno minorati udito). **(fonte FLC CGIL) <http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-ecco-gli-errori-nei-trasferimenti-che-il-miur-nega.flc>.**

¹¹ Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), è stato assegnato ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili.

A titolo di esempio per la scuola primaria docenti assunti entro il 2014/2015 (fase B1):

e) il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda¹².

L'insieme di queste errate procedure ha determinato la paradossale situazione dell'odierna ricorrente.

In ogni caso L'Amministrazione non ha mai reso pubbliche le procedure di mobilità.

Tale comportamento poco trasparente, si è protratto nonostante le OO.SS. hanno fatto istanza formale per conoscere il famigerato "algoritmo" che avrebbe dovuto tradurre in un programma operativo

-
- Una docente (punti 97), che aveva chiesto come primi ambiti quelli di Reggio Calabria, è invece stata trasferita a Vibo Valentia: aveva indicato come ordine 1) posto comune 2) posto di lingua. Risulta invece che altra docente è stata trasferita con punti 96 su lingua a Reggio Calabria.
 - Una docente punti 39 per posto comune e 48 per sostegno ha ottenuto il trasferimento nell'ambito 3 della Basilicata pur avendo indicato come primi ambiti quelli di Cosenza. Aveva indicato le seguenti priorità: 1) Posto comune 2) posto di sostegno - 1) posto comune 2) posto di lingua. Hanno ottenuto trasferimento a Cosenza su lingua 6 docenti con punteggio inferiore.
A titolo di esempio per docenti assunti nel 2015/2016 da GAE (Fase C):
 - Una docente punti 41 (+ 6 per il ricongiungimento su Ferrara)
 - Aveva indicato ambiti dell'Emilia Romagna, del Veneto, della Lombardia e delle Marche prima di quelli del Friuli. Aveva specificato come preferenza 1) posto lingua, 2) posto comune. Ha ottenuto un ambito di Gorizia (Friuli 4). Negli ambiti indicati prima del Friuli sono state trasferite numerose docenti (della medesima fase) con punteggio minore (**fonte FLC CGIL**) <http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-ecco-gli-errori-nei-trasferimenti-che-il-miur-nega.flc>.
 - Nell'assegnazione degli ambiti nazionali in fase C **non è stato rispettato l'ordine degli ambiti indicati e il punteggio**. È comunque diffusa la situazione di docenti scavalcati, nella stessa fase, da altri con meno punteggio nell'ambito prescelto. A titolo di esempio si segnalano per la scuola primaria:
 - una docente, fase C punti 30, trasferita in provincia di Brescia, ultima delle opzioni indicate nella domanda. Scorrendo i risultati della stessa fase e senza precedenze negli ambiti indicati da lei prima di quello assegnato risultano 936 movimenti che inspiegabilmente l'hanno preceduta nell' assegnazione della sede (è disponibile il file analitico dei 936 docenti della stessa fase con meno punti).
 - una docente, fase C punti 61 risulta essere stata assegnata a Como Lombardia 11 (preferenza espressa in posizione n.30). Tra le preferenze indicate in posizione 29 era indicata Lombardia 21 (Milano). Risulta trasferita nell'ambito Lombardia 21 una docente (sempre di fase C), con punti 12 (non è possibile indicarne altri, che sicuramente ci sono, non avendo l'AT di Milano indicato le fasi nel prospetto pubblicato).
 - una docente, fase C) punti 39 ha ottenuto Lombardia 11 (Como), pur avendo chiesto come ambiti precedenti Lombardia 15 e Lombardia 16 (Lecco). In tali ambiti sono stati trasferiti docenti della medesima fase con punteggi inferiori. Inoltre è stato anche effettuato un trasferimento di successiva fase D.
 - una docente, fase C punti 54 aveva chiesto come primo ambito Umbria 2 e aveva indicato come opzione sulla tipologia di posto 1) lingua, 2) posto comune. È stata trasferita nell'ambito Friuli 6 (aggiunto d'ufficio non avendo indicato tutte le preferenze). Sull'ambito Umbria 2 risultano trasferite su lingua numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore.
 - una docente fase C punti 72 è stata assegnata all'Ambito Lombardia 11 (Como), aveva chiesto come prima opzione l'Ambito Veneto 3 (Verona) e a seguire gli altri 3 ambiti della provincia di Verona; l'Ambito Lombardia 11 era il 58esimo nell'elenco delle richieste. All'ambito sono state assegnate numerose docenti della medesima fase C con punteggio inferiore (**fonte FLC CGIL**) <http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-ecco-gli-errori-nei-trasferimenti-che-il-miur-nega.flc>.

quanto stabilito nella legge, nel contratto e nell'Ordinanza Ministeriale. Sta di fatto che l'Amministrazione a tutt'oggi non ha fornito alcun chiarimento sulla procedura informatica adottata¹³.

Questa difesa, quindi, può solo formulare ipotesi su quanto realmente accaduto, avendo un'unica certezza, ossia che il MIUR ha applicato un sistema logico- matematico errato.

E' un fatto che non sono stati resi disponibili tutti i posti effettivamente liberi anche se liberatisi nella stessa mobilità e che docenti con punteggio inferiore abbiano avuto sedi maggiormente favorevoli rispetto a docenti con punteggio superiore. Com'è possibile che ciò sia avvenuto? La risposta è nell'errore del sistema!

Questi errori, riconosciuti persino dall'Amministrazione, hanno determinato un'evidente violazione di legge ed una consequenziale discriminazione perpetrata nei confronti dell'odierna ricorrente.

Nel caso di specie si è verificata una palese violazione dell'articolo 6 Fase C del CCNI concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08/04/2016, ove si prevede che:

" FASE C

1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli

¹³ Orizzonte scuola (15/09/2016) **Mobilità. Su algoritmo del Ministero. Gilda, non è quanto chiesto.** La metà della documentazione fornita è composta da riferimenti normativi che evidentemente – spiega Di Meglio – eludono alla nostra specifica richiesta di conoscere i codici sorgente che, se fossero stati forniti, sarebbero dovuti essere analizzati e valutati da un perito informatico. Inoltre anche la descrizione dell'algoritmo appare lacunosa perché mancano tutte le condizioni previste dal CCNI sulla mobilità che hanno provocato i numerosi errori segnalati dai docenti".

"A questo punto – dichiara il coordinatore della Gilda – proseguiremo rivolgendoci alla magistratura per ottenere l'algoritmo utilizzato dal Miur per la procedura della mobilità. Quanto al documento consegnato oggi dal ministero, sarà messo a disposizione degli insegnanti che nella scelta della sede di servizio, nonostante vantino un punteggio elevato, sono stati scavalcati da colleghi con punteggi inferiori" **Rino Di Meglio (responsabile GILDA)** <http://www.orizzontescuola.it/mobilita-gilda-lalgoritmo-ancora-segreto-non-e-quanto-chiesto-il-ministero-fornisce-inutile-memorandum/>

ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

L'allegato 1 del CCNI rubricato

“- ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI - “

statuisce: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Non vi è chi non veda che lo scorrimento della graduatoria non è una regola derogabile ed il provvedimento adottato costituisce un gravissimo atto discriminatorio, posto in essere violando l'articolo 3 della Costituzione, nonché i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

L'articolo 97 della Costituzione istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità dell'azione della P.A., la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo

giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può a sua volta essere assoggettata (a garanzia del principio di uguaglianza, che si riflette nell'imparzialità dell'azione della P.A.) a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR di derogare al principio di scorrimento della graduatoria, quindi nell'applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità dell'azione della P.A. e, a fortiori, lede il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto consente all'Autorità amministrativa (nel caso di specie rappresentata dal MIUR) restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto il MIUR a concludere per il trasferimento della ricorrente in un ambito mai richiesto. Dunque quel provvedimento deve essere dichiarato illegittimo e disapplicato, poiché posto in essere in violazione di legge, perché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.

Quanto sin qui questa difesa ha argomentato, ossia che lo scorrimento della graduatoria vincola l'Amministrazione, trova

riscontro sia nella giurisprudenza delle Supreme Corti Ordinarie¹⁴, sia in quella delle Supreme Corti Amministrative¹⁵.

Non vi è dubbio che la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale d'impiego e che, in quanto tale, è basata su una graduatoria che tiene conto di titoli culturali, titoli di servizio, anzianità, esigenze di famiglia, tutti elementi che concorrono a determinare i punteggi dei candidati¹⁶.

Tale modalità, peraltro, si ripete, è sancita nel citato allegato 1 del CCNI rubricato - *ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI* -(trascritto a pag.28 del presente ricorso n.d.r)

Al caso che ci occupa, pertanto, deve essere applicato l'istituto dello scorrimento della graduatoria richiamato in modo illuminante nella sentenza n. 5611 del 18/10/2011 del Consiglio di Stato il quale, sul tema ha stabilito: ***"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.***

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui "Le amministrazioni e gli enti

¹⁴ Corte di cassazione Sezione IV civile (lavoro) Sentenza 12 gennaio 2016, n. 280; Cassazione Civile, 18 giugno 2013 n.15212, sez Lav.;

¹⁵ Consiglio di Stato sentenza n. 5611 del 18/10/2011

¹⁶ Tar Napoli, sez VI, 3210/03/2007 n. 2620.

interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

Il criterio dell' assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore”.

Tale principio non può certamente essere derogato.

In realtà il MIUR ha riconosciuto¹⁷ di aver agito in modo a dir poco discutibile, adottando una procedura errata che ha comportato un ritardo notevole nella pubblicazione dei trasferimenti. L'Amministrazione si è però rifiutata di azzerare i risultati e rivedere l'intera elaborazione per avviare l'a.s. 2016/2017 con le cattedre già assegnate ai docenti (la qual cosa non è neppure riuscita, come segnalavano le riviste di settore atteso che al 31 agosto molti docenti non conoscevano la scuola di assegnazione¹⁸), dichiarandosi disposta ad intervenire solo sui singoli errori denunciati attraverso la procedura di conciliazione. E' accaduto che nella maggior parte dei casi, come in quello che ci occupa, non ha poi esperito il tentativo di conciliazione nonostante l'istanza proposta, opponendo un arrogante silenzio, così dimostrando totale spregio per i diritti dei lavoratori.

L'esigenza di speditezza (rivelatasi peraltro inutile tant'è che a tutt'oggi molte scuole aspettano la nomina di docenti nelle più varie discipline¹⁹), evidentemente non può essere motivo di deroga a

¹⁷ <http://www.flcgil.it/scuola/docenti/mobilita-scuola-2016-2017-docenti-troppi-gli-errori-ma-il-miur-vuole-una-soluzione-solo-per-alcuni.flc>

¹⁸ <http://www.orizzontescuola.it/avvio-anno-scolastico-psp-altro-che-buona-scuola-al-31-agosto-molti-docenti-non-conoscono-scuol/>

¹⁹ <http://www.orizzontescuola.it/supplenze-caccia-aperta-ai-docenti-nelle-scuole-del-nord-chiamati-anche-senza-titolo/>

principi fondamentali per consentire al MIUR di comprimere diritti altrettanto fondamentali. In proposito una sentenza del Consiglio di Stato sembra essere un monito per la P.A. laddove statuisce: *“neppure l’eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) potrebbe legittimare l’amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l’intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti²⁰”*.

Mette conto rilevare che si va formando una giurisprudenza di merito che accoglie i ricorsi dei docenti illegittimamente trasferiti²¹ e che sui dubbi circa la regolarità della procedura di mobilità e sulla sua illegittimità si è pronunciato il Tar Lazio che, con diverse ordinanze ²² ha sospeso l’efficacia dell’Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08/04/2016.

Si può concludere che i docenti italiani, compresa la ricorrente, hanno unito al danno la beffa. Da un lato sono stati trattati (dopo anni di precariato) come pedine, con diritti sacrificati gravemente in nome di una proclamata velocità nell’assegnazione delle sedi per assicurare un inizio d’anno scolastico con le cattedre coperte per tutte le ore; dall’altro, dopo ormai molte settimane dall’inizio dell’anno scolastico, hanno constatato che tanta rapidità non ha prodotto il risultato che il MIUR avrebbe voluto e per il quale ha calpestato senza remore e in spregio alle richieste sindacali, diritti e principi inderogabili.

²⁰ Consiglio di Stato, sez. VI, sent, n, 2489 del 27/04/2011 che cita analoga statuizione del Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909.

²¹ Tribunale di Trani, ordinanza del 14/09/2016 (Giudice Dottor Giuseppe di Trani), Tribunale di Taranto, ordinanza del 20/09/2016 (Giudice Dottor Lorenzo De Napoli). Tribunale di Salerno, ordinanza del 03/09/2016 (Giudice Dott.ssa Ippolita Laudati); Tribunale di Napoli ordinanza del 26/09/2016 (Giudice Dott.ssa Manuela Montuori); nonché numerosi provvedimenti di accoglimento del Tribunale di Brindisi.

²² Tar Lazio Ordinanze n.3588 del 23/06/2016; n.4720 del 08/08/2016; n.5254 del 09/09/2016; n.5526 del 09/09/2016; n. 5499 del 15/09/2016

B 1.2 Violazione e falsa applicazione degli articoli 97 e 113 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990 - eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Neppure l'Amministrazione ha ritenuto di motivare il proprio provvedimento. Il provvedimento è, pertanto, illegittimo perché integralmente privo di qualunque esternazione motivazionale.

La email inviata per posta elettronica alla ricorrente (vedi documento n. 4) è priva di alcuna nota esplicativa, se si esclude un'inutile notazione in calce, sulla possibilità di chiedere chiarimenti agli Uffici amministrativi competenti (senza peraltro indicare quali e la loro ubicazione) che, naturalmente, non hanno fornito alcuna delucidazione, anzi non hanno neppure riscontrato la richiesta di conciliazione.

L'articolo 3 della Legge n. 241/1990, prevedendo l'obbligo generalizzato di motivare i provvedimenti amministrativi, ha comportato la trasformazione del vizio derivante dalla mancanza totale di motivazione, dalla figura dell'eccesso di potere, a quella della violazione di legge, dal momento che era intervenuta una norma che prevedeva puntualmente tale obbligo giuridico per tutti gli atti amministrativi salvo poche eccezioni.

In vero attraverso la motivazione, la p.a. palesa i presupposti di fatto (gli elementi ed i dati fattuali acquisiti in sede istruttoria che sono stati oggetto di valutazione) e le ragioni di diritto (cioè principi normativi sottesi all' "agere " amministrativo), poste a fondamento dell'adozione di un provvedimento amministrativo. I presupposti di fatto e le ragioni di diritto devono essere esplicitati nel provvedimento.²³

²³ Così M.S.GIANNINI, *Motivazione dell'atto amministrativo*, La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in questi anni offerto una definizione, poi accolta dalla successiva giurisprudenza, relativa alla funzione

E' pacifico che la legge, la Dottrina²⁴, la Giurisprudenza del Consiglio di Stato²⁵, la Giurisprudenza comunitaria, impongano alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo della motivazione dei propri atti. Diversamente operando l'amministrazione oltre ad agire in modo illegittimo, opera in modo arbitrario²⁶.

La email inviata alla ricorrente, con la quale l'Amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento, del tutto priva di motivazione, in spregio dei principi sin qui enunciati, sembra un ritorno al passato (ossia ad un periodo precedente all'entrata in vigore della legge 241/1990), quando il procedimento amministrativo aveva carattere autoritario: l'istruttoria era considerata un'attività unilaterale ed interna della pubblica amministrazione, dalla quale era escluso il destinatario del provvedimento finale.

della motivazione del provvedimento amministrativo: "è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un determinato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad essa conferito dalla legge e facendo valere eventualmente nelle opportune sedi, giustiziali e giurisdizionali, le proprie ragioni. L'ampia discrezionalità riconosciuta ad una pubblica amministrazione in una determinata materia non sottrae i relativi provvedimenti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, volto a controllare, proprio attraverso l'esame della motivazione, l'esercizio del potere sotto il profilo della logicità, la razionalità e la congruità, per evitare che esso possa scadere nel mero arbitrio". Cfr. Cons. Stato, IV, 29 aprile 2002, n. 2281

Corte Costituzionale, n. 310/2010 : "L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi (...) è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale".

Secondo una costante giurisprudenza comunitaria, la motivazione prescritta dall'art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell'atto cui si riferisce e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l'*iter* logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. **Corte di Giustizia CE, grande sezione, 02/12/2009, n.89**

²⁴ L'art. 3 della L 241/90 prevede non soltanto un *obbligo generale di motivazione*, ma anche l'obbligo di indicare nella motivazione stessa i *presupposti di fatto* e le *ragioni giuridiche* che hanno determinato la decisione finale. La mancanza o l'incompletezza di uno solo di questi requisiti rende il provvedimento viziato per violazione di legge. Caringella, *Manuale di diritto amministrativo*, Dike Giuridica Editrice, 2010, pag. 1220.

²⁵ Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2012, n.5257 : il difetto di motivazione ha rilievo quando – menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa – costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento. Dello stesso tenore anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5479 del 11/10/2005.

²⁶ CASSETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, pag. 564 secondo cui la *ratio* della motivazione consiste in un vero e proprio controllo sociale sulla non arbitrarietà dell'operato della pubblica amministrazione.

Il cittadino, di conseguenza, era considerato un soggetto passivo dell'azione amministrativa. Ed invero, nel caso che ci occupa, il lavoratore non accede al procedimento informatico del quale deve ciecamente fidarsi. Gli eventuali errori non sono contemplati, neppure è possibile interloquire con l'Ufficio e nessuna motivazione del provvedimento è resa nota, sicchè nessun controllo amministrativo è consentito e nessuna verifica giudiziale è possibile²⁷. In altri termini un ritorno al passato!

L'Amministrazione affida la motivazione a clausole di stile rendendosi disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento" presso gli "uffici amministrativi competenti". Tale clausola di stile, ancor più risulta insufficiente, quanto più la motivazione deve essere articolata e puntuale, alla luce del tipo di procedura adottata, ossia quella informatica della quale non si conosce nulla²⁸. In vero essa (la procedura informatica), non fa nessun riferimento al caso concreto e viene adottata tramite formulazioni standardizzate del tutto insignificanti sotto il profilo sostanziale. Il provvedimento adottato non fornisce dunque al destinatario, alcun elemento utile per poter contrastare le affermazioni dell'ufficio.

Sul punto è certamente illuminante un chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato che, in maniera esemplare, prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo per: "*mettere il cittadino nelle condizioni di essere reso edotto delle ragioni giustificative della decisione racchiusa in un provvedimento impugnato,*

²⁷ Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza nn. 4331 e 5162 del 2010; Tar Lombardia, sz. IV, Milano, sent. N. 7284/2010; Tar Campania, sez. I, Napoli, sent. N. 78/2011

²⁸ In occasione dell'insediamento della Commissione per la revisione della disciplina dei procedimenti amministrativi, Nigro sostenne che tra i compiti della Commissione vi era quello di decidere se prendere in considerazione, nell'ambito delle proposte di semplificazione, le possibilità che offre l'uso di macchine nell'azione amministrativa facendo riferimento ai problemi che esso solleva. DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. SERVIZIO STUDI E LEGISLAZIONE (cur.), *LPREP*, [1992]³, 14

non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni o clausole di stile"²⁹.

E' indubitabile che i diritti della ricorrente sono stati gravemente lesi a causa di una sciagurata procedura di mobilità, i cui esiti infausti sono stati vieppiù aggravati dalla mancanza di una sia pur minima motivazione del provvedimento adottato e dal silenzio arrogante della Pubblica Amministrazione alla richiesta di conciliazione da essa stessa previsto, per porre rimedio alle riconosciute iniquità del sistema.

Questa difesa ha provato *per tabulas* la fondatezza del proprio diritto, allegando l'elenco dei docenti che, pur con minor punteggio della ricorrente, quindi in posto deteriore nella graduatoria, in assenza di cause di precedenza, hanno ottenuto una sede più favorevole.

In conclusione, nell'impossibilità di ricostruire il *modus operandi* dell'Amministrazione che ha condotto ai nefasti esiti denunciati, fermo restando l'illegittimità dell'atto impugnato ed il difetto di motivazione, ci si riserva ogni e più ampio diritto, eccezione deduzione ed argomentazione utile in risposta alle difese di controparte. In proposito questa difesa precisa, in ogni caso, che sin d'ora impugna e contesta eventuali motivazioni e/o integrazioni postume.

ISTANZA CAUTELARE EX 700 C.P.C.

Per il profilo del *fumus boni juris*, si rinvia a quanto scritto sin qui.

Quanto al

PERICULUM IN MORA

si argomenta come segue.

²⁹ Consiglio di Stato, sez. IV sentenza n. 48/2010.

E' bene premettere che la ricorrente, sino ad oggi, ha vissuto e vive a Barletta con il coniuge, Dottor Fiorella Vincenzo ed i due figli in tenera età uno nato nel 2011, l'altra nata solo due anni fa (doc. n. 8).

Il denegato allontanamento dalla casa coniugale e familiare per un provvedimento illegittimo (come ampiamente dimostrato ed in ogni caso non supportato da alcuna motivazione), comporterebbe un *vulnus* non altrimenti riparabile (o risarcibile per equivalente) alla vita coniugale ed alla crescita dei bambini, che in un momento così delicato della loro vita verrebbero privati della presenza della loro mamma.

Molti studi hanno evidenziato che i bambini piccoli, separati per motivi diversi dalla madre, possono manifestare a lungo termine gli effetti di tale separazione. Il legame di attaccamento si sviluppa mediante le predisposizioni all'interazione sociale e alla creazione di un rapporto stabile e duraturo presenti fin dalla nascita. Tali predisposizioni sono iscritte nel patrimonio genetico della persona e, con la crescita, si organizzano in sistemi comportamentali complessi, espressione della necessità primaria di contatto fisico, calore, vicinanza, bisogni cercati dal bambino. Il fine del sistema di attaccamento è quello di raggiungere e mantenere un determinato livello di vicinanza fisica con la madre³⁰.

La lavoratrice è stata messa di fronte alla scelta di rinunciare al posto di lavoro dopo anni di precariato o trasferirsi in una sede assai distante (Montegrotto in provincia di Padova) dal luogo di residenza nel quale si è sempre svolta e si svolge la vita familiare, affettiva e sociale. La situazione è ancor più grave ove si consideri che la distanza è tale da impedire un rientro frequente, affinché quelle

³⁰ Bowlby J. (1969), *L'attaccamento alla madre*, in *Attaccamento e perdita*, Bollati Boringhieri, Torino 1972, vol. 1.

legami possano mantenersi, determinando un grave danno alla vita di relazione.

La famiglia della ricorrente, privata della presenza della moglie e della madre, nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, subirebbe una dolorosissima separazione, poichè non si può in alcun modo conciliare la sede di servizio sita ad oltre 1100 chilometri, con le esigenze familiari ed economiche.

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che si tratta della lesione di inviolabili diritti della persona non risarcibili per equivalente e costituzionalmente garantiti, ossia il diritto-dovere irrinunciabile di educare i figli (articolo 30 della Costituzione) e quello altrettanto importante di assicurare alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (articolo 36 della Costituzione).

In analogia vicenda, proprio il Tribunale di Bari, con ordinanza del 11/12/2008 ha ritenuto che sussistono i requisiti dell'invocata tutela cautelare: *"... la illegittima sottrazione della cattedra ha comportato per la reclamante la designazione di una sede disagiata, lontana quasi km. 14 dalla sua abitazione, con percorrenze di spostamento per tratta da i 20 fino ai 45 minuti, che la obbligano a prendere ogni giorno la propria autovettura e percorrere la tangenziale con i relativi rischi di una strada molto trafficata e percorsa a forte velocità.*

La ricorrente, infatti, abita in Bari alla Stradella Barone n. 6, distante poche centinaia di metri del liceo E. Fermi (raggiungibile a piedi), mentre la sede dell'istituto Majorana, dove ha dovuto prendere servizio la ricorrente, sita in Bari-Palese alla via S. Tramonte cioè alla periferia sud del quartiere San Paolo, non è raggiungibile a piedi, né è collegata direttamente dai mezzi pubblici, con relative evidenti gravi difficoltà di spostamento logistiche ed economiche e ripercussioni anche sui rapporti familiari."

Non vi è dubbio alcuno che, nel caso di specie ricorrano tutti i requisiti di gravità, imminenza e irreparabilità che giustificano il ricorso alla tutela cautelare.

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in sé e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare ³¹.

Il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono stati protetti non solo gli interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.

La dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale

-
- ³¹ I disagi naturalmente connessi al mutamento della sede di lavoro, implicante l'allontanamento dell'ambiente ove il lavoratore esprimeva la sua personalità, incidendo sulla sua vita di relazione in modo non sempre risarcibile in termini monetari, producono un pregiudizio imminente ed irreparabile quasi in re ipsa (Trib. Agrigento 28/3/01, est. Redaviv, in Lavoro giur. 2001, pag. 778, con nota di Menegatti, I provvedimenti d'urgenza nel processo del lavoro: limiti, contenuto e presupposti)
 - Nel caso di trasferimento del lavoratore, è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tal caso, ai fini della configurabilità del *periculum in mora* previsto da tale norma deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro (Pret. Parma 16/3/99 (ord.), est. Ferrau, in D&L 1999, 581)
 - in caso di trasferimento, sussiste il *periculum in mora*, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Roma 26 gennaio 2000 (ord.), est. Miglio, in D&L 2000, 400)
 - Nel caso di trasferimento del lavoratore è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tale caso è idonea a configurare il *periculum in mora* previsto da tale norma l'impossibilità per il lavoratore di far valere i suoi diritti in via ordinaria derivante dalla ristrettezza temporale tra la data di adozione del provvedimento e quella dell'attuazione del medesimo (Pret. Campobasso, 14.1.99, in Dir. Lav. 1999, 579).

occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro “dipendente”.

I precetti costituzionali (articoli 1, 2, 35 e ss. della Costituzione) rafforzano la tutela apprestata dall’articolo 2087 del codice civile, riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all’affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità ed individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile anche in ragione del perpetrarsi della illegittima condotta della P.A.

Mette conto rilevare, inoltre, che l’entrata in vigore della legge c.d. “Buona scuola” consente solo per l’anno scolastico 2016/2017 la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, compresi quelli assegnati provvisoriamente agli aspiranti inclusi nella GAE nelle c.d. fasi B e C.

Difatti poiché con il c.d. piano straordinario di assunzioni il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante, per oltre un triennio.

Non meno decisivo argomento è rappresentato dal fatto che attualmente l’assegnazione provvisoria che ha consentito alla ricorrente di ottenere un posto nella provincia di Bari, è appunto provvisoria e, nell’anno scolastico 2017/2018 la ricorrente dovrà trasferirsi a Montegrotto (Padova). I posti vacanti per le assegnazioni provvisorie, infatti, si sono resi disponibili sull’organico c.d. di fatto ³² che è condizionato da variabili di difficilissima previsione.

³² Nel corso dell’anno scolastico (da gennaio a luglio, e qualche volta anche a settembre) e, comunque dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti, si possono verificare delle modifiche all’organico di diritto e i numeri possono cambiare arrivando, così, all’organico di fatto cioè a

Neppure residueranno, a decorrere dal prossimo anno i posti attualmente disponibili per i trasferimenti, atteso che per quella data sarà conclusa la procedura concorsuale (indetta dal MIUR – con provvedimento del DDG prot. n. 0000105 - 23/02/2016) e non vi saranno ulteriori disponibilità in organico; dunque la ricorrente perderà per un triennio sicuramente (il trasferimento può essere chiesto solo dopo un triennio) e, per molti anni ancora probabilmente, la possibilità di tornare a vivere stabilmente con la propria famiglia.

Il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato il lavoratore di ottenere la sede richiesta, se non viene riconosciuta la possibilità di ottenere l'invocata misura cautelare.

E' certo che il giudizio verrà definito in un tempo successivo alla predisposizione degli organici 2017/2018 (luglio 2017), pertanto, la ricorrente perderebbe il giusto diritto ad esprimere la scelta del posto dovute, poiché quest'ultimo sarebbe oramai indisponibile.

La Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene ottenibile il provvedimento di urgenza, ogni qual volta il provvedimento datoriale illegittimo: *"...consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione dei diritti di natura personalistica, sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi ancora sia lesa: il bene concreto della professionalità nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente*

quell'organico che consente realmente a settembre, ovvero all'inizio dell'anno scolastico, il buon funzionamento di tutte le classi.

Diversi sono i motivi che determinano queste variazioni nell'organico:

- richieste di trasferimenti in altra scuola da parte degli allievi
- alunni ripetenti
- nuove iscrizioni

e che danno luogo inevitabilmente ad una variazione del numero degli alunni e della formazione delle classi e quindi ad una modifica dell'organico di diritto.

alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa” (cfr Cass. Civ. Sez. lav. Sentenza n. 14443 del 6/11/2000).

Sempre ai fini del riconoscimento dell'esistenza del *periculum in mora*, si evidenzia che, tenuto conto delle spese di viaggio, vitto, alloggio, l'istante dovrà sostenere notevoli esborsi aggiuntivi, a causa dell'illegittimo trasferimento di sede di lavoro, in una provincia tra quelle che hanno il costo della vita tra i più alti d'Italia³³, con uno stipendio (quello di docente della scuola primaria), tra i più bassi d'Europa.

Anche sotto tale aspetto vi è assoluta irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente subirebbe a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

Tanto basta per dichiarare gli atti impugnati illegittimi e disapplicarli.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritto procuratori, nell'interesse della ricorrente,
premessi che:

- il presente ricorso ha per oggetto l'illegittimità del trasferimento interprovinciale di assegnazione su ambito territoriale della provincia di Padova (Ambito VEN0000022) in luogo di quello della provincia di Bari, (Puglia 0009) secondo il criterio del merito;
- ai fini di una compiuta instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti già inseriti nelle graduatorie di cui all'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B,C,e D dell'art-6 del CCNI per l'anno

³³ Indagine del Sole 24 ore sui prezzi di 20 prodotti alimentari in 57 città italiane. A Napoli la spesa più conveniente a Rimini quella più cara, in dettaglio, il costo del paniere città per città. Padova risulta al 28° posto con il valore medio di 3.568 Euro, mentre Bari risulta al 54° posto con 3.060.
http://www.ilsole24ore.com/speciali/consumi_famiglie/index.shtml

scolastico 2016/2017 per la scuola primaria – Ufficio scolastico Provinciale di Bari), in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

rilevato altresì che:

- la notifica nei modi ordinari risulterebbe pressochè impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari e comunque non sarebbe idonea a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a sua volta, è oltremodo onerosa, e la sua efficacia è stata più volte messa in dubbio e significative, a riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 19/02/1990. n. 106 "(...) non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...); con conseguente, palese violazione del principio dell'efficacia dell'atto processuale e della necessità del corretto contraddittorio;

- la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;

- che, già il legislatore italiano, (in evidente applicazione dei principi di cui agli artt. 21, 36 e 47 della Carta di Nizza, il cui esercizio dei connessi diritti non può che seguire il principio della "proporzionalità", ben noto in ambito comunitario, dei mezzi che l'Ordinamento degli Stati membri è tenuto ad apprestare per garantire ed assicurare alle realtà sociali una ragionevole possibilità di accedere alla giustizia, nel contemperamento dei diversi interessi

in gioco) aveva approvato l'articolo 12 delle L. 21 luglio 2000, n. 205, con il quale aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idonei, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c. ;

- che il Tar Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive dispone sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'articolo 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- che anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti presi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che: “ (...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustifica il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'articolo 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'Ordinanza del 31/08/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'Ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria (...). Testualmente (Tribunale di Genova, sez. lavoro R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del MIUR);

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_

- la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

I sottoscritti procuratori, pertanto, formulano

Istanza

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso, Voglia autorizzare la notificazione del ricorso, limitatamente ai controinteressati, mediante pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito del MIUR.

Tanto premesso, la prof.ssa Rosanna Breglia, come innanzi rappresentata e difesa,

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni avversa eccezione, difesa e deduzione, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR, voglia:

1) **in via cautelare**: in accoglimento del ricorso, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di assegnazione presso all'Ambito Territoriale del Veneto 0022, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., disapplicare il medesimo provvedimento di assegnazione e tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi prodromici, connessi e/o consequenziali poichè illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando alle Amministrazioni resistenti ognuno in ragione della propria competenza, di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro, tenendo conto del punteggio vantato dalla ricorrente e, per l'effetto, conferire alla docente medesima l'incarico in un Istituto

Scolastico ricompreso negli ambiti territoriali della regione Puglia indicati nella domanda di trasferimento secondo l'ordine delle preferenze (0009, 0008, 0003, 0010, 0001, 0002, 0005, 0013, 0007, 0006, 0004) ed il criterio dei comuni vicini alla propria residenza;

2) **nel merito, in via principale**: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di assegnazione presso all'Ambito Territoriale del Veneto 0022, disapplicare il medesimo provvedimento di assegnazione nonché gli atti e/o provvedimenti amministrativi prodromici, connessi e/o consequenziali poiché illegittimi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella legittima sede, e per l'effetto, condannare l'Amministrazione a rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro, tenendo conto del punteggio vantato dalla docente Breglia Rosanna, conferendo alla stessa l'incarico presso un Istituto Scolastico, ricompreso negli ambiti territoriali della Regione PUGLIA, in una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento secondo l'ordine delle preferenze (0009, 0008, 0003, 0010, 0001, 0002, 0005, 0013, 0007, 0006, 0004) ed il criterio dei comuni vicini alla propria residenza;

3) **sempre nel merito, in via sussidiaria**: condannare il Ministero al risarcimento del danno in favore della ricorrente, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;

4) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali maggiorate come per legge.

In via istruttoria:

1. si chiede che l'On.le Tribunale adito, ordini al Miur di esibire ex art. 210 c.p.c. l'algoritmo ed il c.d. codice sorgente, ovvero disporre informative ex art. 213 in ordine al principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata

nonché l'assegnazione di tutti i concorrenti con minor punteggio negli ambiti territoriali richiesti;

2. si chiede che l'On.le Tribunale adito, disponga richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. ovvero disporre informative ex art. 213 c.p.c. dei documenti relativi al fascicolo custodito dal MIUR di parte ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente alla sede assegnata;

3. con riserva, eventualmente, secondo quelle che saranno le risultanze processuali, di produrre nuovi documenti nonché meglio dedurre, eccepire, ritenere, richiedere e/o concludere.

Si depositano:

1. copia contratto individuale di lavoro del 30/11/2015;
2. copia della domanda di mobilità territoriale;
3. copia della domanda di mobilità territoriale con assegnazione del punteggio a cura dell'Ufficio scolastico Provinciale – Bari;
4. email del 29/07/2016 avente ad oggetto: Notifica assegnazione incarico su sede scolastica; 4. bis email del 24/07/2016 ass. sede;
- 4 bis email del 24/7/2016;
5. copia della richiesta di tentativo di conciliazione del 12/08/2016 inviata per racc. a.r.;
6. copia della domanda di assegnazione provvisoria; 6. bis provvedimento di assegnazione;
- 6 bis provvedimento di assegnazione;
7. copia del provvedimento prot. N. 3899/1 del 29/7/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III Ambito territoriale per la Provincia di Bari con allegato Bollettino dei trasferimenti;
8. dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dalla docente Breglia Rosanna attestanti residenza e stato di famiglia.


Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in legge con ss.mm., il valore della presente controversia è INDETERMINABILE ed è soggetto al pagamento di contributo unificato pari a Euro 259,00 (diconsi euro duecentocinquantanove).

Barletta- Bari, 11/11/2016

Avv. Patrizio Asciano



Avv. Nicola Vignola




PROCURA ALLE LITI

nella qualità in atti, a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, anche per eventuali fasi cautelari, esecutive e relative opposizioni, conferendo loro le più ampie facoltà di legge, comprese quelle di rinunciare, transigere, conciliare, nominare e sostituire procuratori, chiamare terzi in causa, spiegare domanda riconvenzionale, riassumere il processo, esigere e quietanzare, con promessa di avere fermo e rato il loro operato, nomino gli Avv.ti Patrizio Asciano (del foro di Trani con studio a Barletta in Via Pier delle Vigne n° 21) e Nicola Vignola (del foro di Brindisi con studio a Ostuni in Via A. De Gasperi n° 26). Eleggo domicilio nel loro studio in Bari (c/o studio legale avv. Giancarlo De Peppo alla via Cardassi, 79). In ossequio alla legge 675 del 31/12/1996 ed al successivo decreto legislativo del 2003 dichiaro di essere informata che presso l'archivio dello studio sono raccolti dati che mi riguardano, e che tali dati saranno utilizzati unicamente ai fini dello svolgimento dell'attività inerente il mandato. Con la firma del presente mandato autorizzo al trattamento dei dati indicati sensibili utili allo svolgimento della presente pratica. Dichiaro di essere informata ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 320 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere informata, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque in calce all'atto, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 5, D.M. 44/2011, come sostituito dal D.M. n.48/2013.

Barletta, lì 28/10/2016

Rosanna Breglia




E' autentica

Avv. Patrizio Asciano



Avv. Nicola Vignola



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IN DATA25 NOV 2016.....

L'Assistente Giudiziario
Rossana TAMBURRINO

Proc. n. 13963/2016 R.G.



TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Luca Ariola,

letto il ricorso *ex artt.* 414 e 700 c.p.c. depositato nell'interesse di **ROSANNA BREGLIA**;

visto l'art. 669*sexies* c.p.c. e ritenuto che la convocazione delle parti non pregiudichi l'attuazione dell'eventuale provvedimento cautelare favorevole;

ritenuto che, in relazione alla domanda cautelare, la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza non debba avvenire nelle forme speciali stabilite dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nel decreto *ex art.* 415 c.p.c. contestualmente emesso, stante la mancanza di attitudine al giudicato della pronuncia cautelare;

FISSA

per la comparizione dinanzi a sé delle parti l'udienza del **12/01/2017, ore 11:00**, ponendo a carico della ricorrente l'onere di notificare alla controparte il suddetto ricorso ed il presente decreto entro e non oltre il **15/12/2016**.

Riserva all'esito della comparizione ogni decisione in ordine all'eventuale istruzione del presente procedimento.

Bari, 24/11/2016.

Il giudice
dr. Luca Ariola





Proc. n. 13963/2016 R.G.



TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA
EX ART. 415 2° COMMA C.P.C.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dr. Luca Ariola,
letto il ricorso iscritto al n. 13963/2016 R.G.
depositato da **ROSANNA BREGLIA**,
visto l'art. 415 c.p.c.;
letta l'istanza con la quale parte ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notifica con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati e la difficoltà di individuarli specificamente;
visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *«Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità»*;
visto l'art. 19 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'*iter* concorsuale, ivi comprese le impugnative;
ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);
ritenuto che, nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per auto-rizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:
pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Miur – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento – dal quale risulti:



- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- l'indicazione dei soggetti controinteressati;
- 4.- il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il Miur non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- parte ricorrente provveda altresì alla inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale comunicazione.

FISSA

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé, per il giorno **11/04/2017, ore 09:00**, con seguito, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata – a cura della parte ricorrente, con le modalità ed entro i termini predetti e comunque entro e non oltre il termine di legge – ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito *internet* del Miur ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
dispone altresì che la notifica del ricorso al Miur avvenga nelle forme ordinarie e nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c.

Bari, 24/11/2016.

Il giudice
dr. Luca Ariola



Ad istanza della dottoressa Breglia Rosanna come in epigrafe rappresentata e difesa dagli Avvocati Patrizio Asciano e Nicola Vignola, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Bari, ho notificato il su esteso ricorso ex articolo 414 cpc. contestuale istanza ex articolo 700 cpc e relativi decreti di fissazione di udienza a :

- 1) **MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., sedente per la carica in Roma al Viale Trastevere n. 76/a, C.F. 80255230585 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla Via Melo n. 97 ivi consegnando copia a mani

di Maria Coppolella
per il 1/12/2016

CORTE DI APPELLO DI BARI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Concetta D'Ostuni

- 2) **Ufficio Scolastico Regionale Puglia-USR Puglia** C.F. 80024770721 in persona del legale rappresentante p.t., sedente per la carica in Bari alla Via Sigismondo Castromediano n. 123 e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla Via Melo n. 97 ivi consegnandone copia a mani

di Maria Coppolella
per il 1/12/2016

CORTE DI APPELLO DI BARI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Concetta D'Ostuni

- 3) **Ufficio Scolastico Regionale Puglia- Ambito Territoriale di USP BARI**, C.F. 80020790723 in persona del legale rappresentante p.t., sedente per la carica in Bari alla Via via Re David n. 178/F, e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bari alla Via Melo n. 97 ivi consegnandone copia a mani

di Maria Coppolella
per il 1/12/2016

CORTE DI APPELLO DI BARI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Concetta D'Ostuni

Luino 15.12

10828

PROV. DI BOLOGNA RI. 1001 - 11/1996

Cron. N° Mod. 12

Bari 28 NOV. 2016

Trasf. € 3,20 Spese postali € 6,00

2^a Ufficiale Giudiziario C1



